COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 13.03.1996
COM(96) 95 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che estende la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativamente alle patate

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali[1] ha istituito un nuovo regime comunitario che concede, a livello comunitario, una privativa nazionale per ritrovati vegetali, sistema specifico di proprietà industriale per nuove varietà vegetali. Questa privativa ha un effetto diretto e uniforme in tutta la Comunità.

Ai fini dell'applicazione del regolamento, il 1° settembre 1994, data della sua entrata in vigore, è stato istituito un Ufficio comunitario delle varietà vegetali, denominato in appresso "l'Ufficio".

Se concessa dall'Ufficio, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali dura fino allo scadere del 25° anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del 30° anno civile successivo all'anno della concessione del diritto. Il regolamento prevede la possibilità di prolungare al massimo di altri cinque anni tale durata. A questo scopo un regolamento di esecuzione può essere adottato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

L'allegata proposta della Commissione è intesa a prevedere una estensione della durata della privativa nel caso di varietà vegetali di patate. Attualmente la necessità di una siffatta proposta deriva da quanto segue:

1. È un principio riconosciuto che la costituzione di nuove varietà di patate implica difficoltà tecniche specifiche e comporta benefici soltanto in una fase successiva Pertanto, le spese di ricerca e l'immissione sul mercato anche delle migliori varietà di patate non possono essere confrontate con quelle di altre coltivazioni Questo principio riconosciuto si riflette nella legislazione nazionale della maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea che sono anche membri della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV). Tale legislazione prevede, per le patate, una estensione della durata di una privativa comunitaria di altri cinque anni rispetto ad altre specie agricole. Dato che anche la Comunità europea prevede l'adesione all'UPOV mediante ratifica della convenzione del 1991, è opportuno adeguare la politica riguardante la durata della tutela della varietà di patate.

2. L'Ufficio è in funzione sin dal 1995 e ha ricevuto oltre 3.200 domande di privative per ritrovati vegetali, circa 200 delle quali riguardano varietà di patate (situazione all'1.2.1996).
   È probabile che la prima privativa comunitaria per ritrovati vegetali sarà concessa dall'Ufficio nel 1996.
   Di conseguenza, le aspettative dei costitutori di varietà di patate, la cui legittimità è stata illustrata più sopra, troveranno ben presto piena realizzazione nella privativa comunitaria per ritrovati vegetali. È dunque necessario un immediato intervento della Comunità europea onde consentire un'adeguata pianificazione per i costitutori di varietà di patate.

---

[1] GU n. L 227 dell'1.9.1994, pag. 1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2506/95 del Consiglio, del 25.10.1995, GU n. L 258 del 28.10.1995, pag. 3.

Sussidiarietà

a) Quali sono gli obiettivi dell'azione prevista rispetto agli obblighi della Comunità?

L'azione persegue lo stesso obiettivo del regolamento n. 2100/94, ovvero la compatibilità con le esigenze del mercato unico; la proposta non ha ripercussioni sulla coesistenza di regimi nazionali con il sistema comunitario.

b) L'azione prevista è di competenza esclusiva della Comunità o di competenza concorrente con gli Stati membri?

Competenza esclusiva della Comunità per quanto si riferisce ai regimi comunitari di proprietà industriale.

c) Quali modalità d'azione sono a disposizione della Comunità?

Esclusivamente norme legislative che applicano un regolamento già adottato.

d) È necessaria una regolamentazione uniforme o basta una direttiva che stabilisca obiettivi generali e ne lasci l'esecuzione agli Stati membri?

È necessaria una regolamentazione uniforme.

La proposta non avrebbe ripercussioni sulle piccole e medie imprese e non vi sarebbe alcuna implicazione finanziaria per il bilancio dell'Unione europea.

PROPOSTA PER UN
REGOLAMENTO (CE) N° DEL CONSIGLIO
del
che estende la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali relativamente alle patate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per i ritrovati vegetali[1], modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 del Consiglio, del 25 ottobre 1995[2], in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, come è noto, le difficoltà tecniche connesse alla costituzione di varietà di patate richiedono spese di ricerca per un lungo periodo, diversamente dalla stragrande maggioranza di tutte le altre coltivazioni agricole; che inoltre l'esperienza acquisita sul mercato dimostra che il valore commerciale di una nuova varietà di patate si manifesta soltanto a lungo termine rispetto alle specie agricole che richiedono anch'esse attività di ricerca a lungo termine; che, per i motivi suddetti, un adeguato compenso delle attività di ricerca è possibile soltanto in una fase piuttosto tarda della protezione rispetto alle altre coltivazioni agricole;

considerando che, per creare un quadro giuridico che porti alla realizzazione di tale adeguato compenso, il provvedimento più idoneo è l'estensione della durata iniziale di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali di altri cinque anni nel caso delle patate;

considerando che una siffatta estensione deve essere applicata a tutte le privative comunitarie per ritrovati vegetali che sono state concesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che saranno concesse in futuro, a meno che tale privativa non venga

---

1 GU n. L 227 dell'1. 9.1994, pag. 1.
2 GU n. L 258 del 28.10.1995, pag. 3.

debitamente ceduta dal titolare oppure annullata mediante decisione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;

considerando che il periodo di estensione deve essere ridotto se una o più privative nazionali nei confronti della stessa varietà sono state in vigore in uno Stato membro prima della concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali e di conseguenza hanno consentito a un costitutore di trarre beneficio dalla sua varietà; che un principio analogo è già stato fissato nelle disposizioni transitorie di cui all'articolo 116 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per quanto riguarda le varietà di patate, la durata di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali viene estesa fino alla fine del quinto anno civile successivo all'ultimo anno civile del periodo definito all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento di base.

2. Nel caso di varietà alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 116 paragrafo 4, quarto trattino del regolamento di base, l'estensione di cui al paragrafo 1 viene decurtata del periodo più lungo espresso in anni interi nei quali in uno Stato membro sia stata in vigore una o più privative nazionali, nei confronti della stessa varietà, prima della concessione della privativa comunitaria.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí

Per il Consiglio
Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(96) 95 def.

DOCUMENTI

IT 03

N. di catalogo : CB-CO-96-099-IT-C

ISBN 92-78-01304-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo